



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 23/2021

Oggetto: Conduzione dei cani - obbligo di dotazione di idonea attrezzatura per la detersione delle deiezioni liquide e lavaggio delle superfici

IL SINDACO

Premesso che nel corso degli ultimi anni, si è riscontrata con sempre maggiore consuetudine da parte dei conduttori di cani, l'assunzione di comportamenti che provocano danno al decoro cittadino consistenti nella mancata raccolta delle deiezioni canine e nella presenza di macchie di urina canina sui pali dell'illuminazione pubblica, sui muri di edifici pubblici e privati e luoghi similari;

Atteso che i parchi, le piazze o le strade sono luoghi aperti al pubblico e se imbrattati, necessitano di una pulizia straordinaria da far effettuare nel minor tempo possibile, con costi d'intervento che comportano un aggravio nelle spese del bilancio comunale;

Considerato che l'insudiciamento dei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, oltre ad essere sinonimo di degrado, reca disturbo visivo e disagi vari, in particolar modo per le categorie più deboli individuate nei bambini, anziani, disabili, persone non vedenti o ipovedenti;

Considerato che la presenza di deiezioni liquide e/o solide, in particolar modo nei periodi caratterizzati da temperature elevate, provocano il diffondersi di odori sgradevoli e in qualsiasi momento dell'anno possono provocare problemi di igiene, salubrità ed arrecare danno alla salute pubblica;

Visto l'Art. n. 62 c. 6, 7 e 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.09.2003 che recita "6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.";

Visto l'Art. n. 9 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.06.2018 che recita "1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro dei luoghi.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di animali che si trovano su area pubblica o privata ad uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.";

Visto l'Art. n. 62 c. 9 del succitato Regolamento di Polizia Urbana che recita *“In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.”*

Visto l'Art. 50 c. 5 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto l'Art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'Art. 117 del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto Comunale;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Brandizzo, ai conduttori di cani, in qualsiasi veste (proprietario, detentore, dog sitter, ecc),

1. a condurre gli animali durante l'accompagnamento muniti di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza sulle deiezioni degli animali, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, per lavare le deiezioni liquide dalle superfici;
2. di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato per diluire e ripulire le superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati nella strada;
3. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine.
4. di esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, l'attrezzatura sopra indicata.

RICORDA

Su tutto il territorio del Comune di Brandizzo ai conduttori di cani, in qualsiasi veste (proprietario, detentore, dog sitter, ecc), a condurre gli stessi:

1. muniti di guinzaglio ad eccezione delle apposite aree destinate allo sgambamento dei cani cosiddette "aree cani";
2. su qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico ad eccezione delle aree destinate a parco giochi per bambini e in tutte le aree ove è fatto espressamente divieto tramite opportuna cartellonistica;
3. muniti di sacchetti o altro materiale idoneo atto alla raccolta di deiezioni solide su qualsiasi area pubblica;

ESENZIONI

Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a conduzione e a guardia delle greggi ed ai cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per le specifiche attività.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i. , comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

RICORDA

- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
- Il personale dell'ufficio Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda agli specifici Regolamenti vigenti.
- La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
- Ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è identificato nel Sindaco del Comune di Brandizzo.

Brandizzo, 12.03.2021

F.to digitalmente
IL SINDACO
(Dott. Paolo BODONI)

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 25-mar-2021 al 09-apr-2021